

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Quadranti
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 1° aprile 2017 n. 79.17

Carenze di strutture per carcerazione di minorenni e di detenuti in crisi psichica

Signor deputato,

prima di entrare nel merito delle varie domande, occorre premettere che, essendo l'inchiesta penale da lei stesso menzionata tuttora in corso, a fronte del principio del segreto istruttorio e della separazione dei poteri, per alcune di esse – le prime nove – non è possibile fornire una risposta.

Data questa premessa, rispondiamo come segue.

I. Responsabilità personali per i maltrattamenti

1. Per quante ore il minorenne è stato ammanettato a una doccia nei locali di Camorino? Era vestito o denudato? C'era anche un interprete?
2. Chi ha ammanettato il minorenne, chi ha fornito le manette e chi lo ha liberato?
3. Il minorenne era accusato di quale reato? Aveva assunto un atteggiamento minaccioso? Quanti erano gli agenti di Polizia o dei servizi privati di sicurezza presenti?
4. Chi ha ordinato questa misura?
5. Quando è stato informato il Magistrato dei minorenni?
6. Quando è stato richiesto l'intervento di un medico, e se non è stato richiesto perché?
7. Chi ha informato il Ministero pubblico?
8. Per questi maltrattamenti, quante persone sono imputate, quanti funzionari di Polizia, quanti privati e per quali reati?
9. Qualche funzionario è imputato di favoreggiamento per avere omesso la segnalazione obbligatoria del trattamento disumano al Pubblico ministero?
10. Sono stati sospesi i funzionari di Polizia imputati, in quale data e quanti?

Considerate le attuali risultanze istruttorie, come da prassi, il procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari di Polizia verrà avviato e condotto al termine del procedimento penale. Al momento, dunque, non sono stati sospesi funzionari poiché la misura sarebbe, in ogni caso, prematura.

11. Quando il Ministro Norman Gobbi venne informato dell'accaduto e da parte di chi? Quali misure ha preso, se ne ha prese? Quando ha informato il Governo?

Il Consiglio di Stato in corpore è stato informato dal Comandante della Polizia cantonale nel corso della mattina del 22 febbraio 2017, alcune ore dopo l'avvio dell'operazione, e solo una volta che lo stesso è stato svincolato dal segreto d'ufficio. L'informazione è stata infatti fornita in termini generali, nei limiti imposti da Procuratore generale della Confederazione Michael Lauber (per il caso di sua competenza) così come dall'allora Procuratore generale John Noseda (per l'inchiesta penale di competenza cantonale).

Poiché per questa fattispecie non vi erano azioni che il Direttore del Dipartimento delle istituzioni dovesse o potesse intraprendere, non sono state prese misure. Al riguardo si rimanda alla risposta data alla domanda precedente.

II. Carenze organizzative e logistiche

12. Quali misure organizzative per evitare il ripetersi di simili maltrattamenti sono state intraprese o si intendono intraprendere?

Senza entrare nel merito delle pretenziose accuse espresse dal Deputato, a proposito delle quali non ci è data la possibilità di esprimerci per i motivi esposti in precedenza, lo scrivente Consiglio ribadisce di vigilare con attenzione sui fatti come quelli in oggetto, al fine di intraprendere le opportune misure, laddove auspicabile e necessario.

13. Quali ufficiali di Polizia garantiscono il controllo nelle celle di sicurezza del Cantone per evitare maltrattamenti delle persone incarcerate?

Occorre differenziare tra le celle situate al di fuori delle Strutture carcerarie cantonali (SCC), di competenza della Polizia cantonale, e quelle appartenenti a queste ultime, ubicate presso le carceri Farera, Stampa e Stampino.

Per quanto attiene alle SCC, la sorveglianza delle condizioni di detenzione compete agli agenti di custodia delle Strutture carcerarie cantonali, su indicazione della Direzione delle SCC. Oltre alla responsabilità individuale di tutti i collaboratori delle SCC, il Direttore delle strutture carcerarie ha il compito preciso di vigilare, nella sua attività quotidiana, affinché la gestione della popolazione carceraria avvenga secondo le norme, le direttive e i regolamenti vigenti, segnatamente di applicare il Regolamento delle Strutture Carcerarie del Cantone Ticino (RSC), che all'art. 6 cpv. 4 recita quanto segue: "La Direzione vigila a che la privazione di libertà alla quale sono sottoposte le persone carcerate avvenga: a) nelle condizioni materiali e morali di rispetto della dignità umana; b) nel rispetto dell'art. 75 CP e del CPP; c) in conformità al presente regolamento". Le persone detenute hanno inoltre sempre la possibilità di rivolgersi in busta chiusa alla Divisione della giustizia, segnatamente per esercitare il proprio diritto di reclamo ex art. 81 RSC. I detenuti possono infine, sempre in busta chiusa, rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione del Gran Consiglio del Cantone Ticino (art. 51 cpv. 3 RSC).

Per quanto attiene alle celle di sicurezza della Polizia cantonale, ogni agente di Polizia, grazie alla formazione indicata nella prossima risposta, contribuisce a garantire che in queste celle non vi siano maltrattamenti nei confronti delle persone incarcerate.

14. Quali istruzioni e quale formazione è prevista per i funzionari di Polizia in caso di crisi psichiche, da patologie, da abuso di sostanze stupefacenti, da ubriacature e simili da parte di persone incarcerate? Vi sono procedure diverse per adulti, minorenni, donne in tali casi?

Coerentemente con un Programma quadro d'insegnamento valido sul piano nazionale, la formazione di base degli aspiranti agenti di polizia prevede un modulo di psicologia con dei

contenuti mirati alla gestione di situazioni relazionali anche complesse, di situazioni di crisi, di rifiuto, di aggressività, di violenza o con persone con disturbi psichici.

A sua volta, il modulo di sicurezza personale e comportamento tattico assicura l'insegnamento di tecniche e di schemi per l'apprezzamento della situazione, così da fornire risposte proporzionali all'azione dell'altro e alla circostanza.

Inoltre, la formazione giuridica presenta ed esemplifica gli aspetti legali di riferimento distinguendo di conseguenza i pertinenti aspetti di genere e di età. Infine, un modulo di etica e diritti dell'uomo si fa garante di obiettivi formativi afferenti al rispetto di principi etici, tenendo conto anche di elementi interculturali.

La formazione descritta vale per gli agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto concerne i minorenni, le persone private delle libertà giusta il diritto penale minorile si applica l'art. 4 della Legge federale di diritto processuale penali minorile che specifica che la legge si impronta alla protezione e all'educazione del minore. L'età e il grado di sviluppo del minore vanno considerati adeguatamente, In ogni fase del procedimento penale le autorità penali rispettano i diritti della personalità del minore e gli permettono di partecipare attivamente al procedimento.

15. Esistono celle speciali per incarcerati (adulti e/o minorenni) in crisi psichica oppure a rischio suicidale presso la Polizia, al Penitenziario, all'Ospedale psichiatrico di Mendrisio?

La detenzione preventiva per minorenni viene effettuata nel comparto minorenni del Carcere giudiziario La Farera. In caso di sospetto disturbo o turba psichica viene coinvolto il servizio medico delle Strutture carcerarie per la valutazione della carcerabilità o di altre misure sostitutive. Si specifica inoltre che il Penitenziario cantonale dispone di tre celle destinate a persone a rischio di commettere atti autolesionistici. Il collocamento in tali celle viene sempre supervisionato dal servizio medico, che emana anche disposizioni particolari quanto alla sorveglianza e alla gestione dei detenuti ritenuti in qualche modo a rischio. Presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio sono ubicate due camere securizzate e piantonate (se occupate), per i detenuti che necessitano di un sostegno psichiatrico più continuativo.

16. A che punto sono i lavori per dotare il sistema carcerario ticinese di celle speciali per casi di crisi psichica?

Come indicato alla domanda precedente, il sistema carcerario ticinese dispone già attualmente di celle speciali per casi di crisi psichica.

17. Da quando è decorso il termine di legge federale entro il quale adattare la struttura carceraria all'ultima revisione del Codice penale, per evitare promiscuità fra carcerati di sessi diversi, oppure con i carcerati in regime speciale (semilibertà, fine pena e simili)?

L'art. 48 della Legge federale sul diritto penale minorile stabilisce che i Cantoni creano al più tardi dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli istituti necessari per l'esecuzione del collocamento (art. 15) e della privazione della libertà (art. 27). La legge federale è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. Il termine di 10 anni scade pertanto il 1° gennaio 2027.

Si precisa inoltre che, indipendentemente dal termine suesposto, presso le strutture carcerarie non vige nessuna promiscuità: i prevenuti sono separati dai detenuti, il carcere chiuso è separato da quello aperto, le donne sono separate dagli uomini e i minorenni sono separati dagli adulti.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 6 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglia (dss-dasf@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)